

## REGOLAMENTO SPECIALE DEL KIWI

Adottato dalla Deputazione Nazionale con delibera n° 9 del 16 ottobre 2012

### COMITATO DI FILIERA DEL KIWI E DELLA FRUTTA A SEMI (esclusa la mela)

SEDE: CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI LATINA

#### Art. 1 - Oggetto del Regolamento – categoria di prodotto negoziabile

Le tipologie di prodotti contrattabili sulla Borsa Merci Telematica italiana sono le seguenti:

- *Actinidia hayward extra (in sigla "Actinidia hayward Ex")*
- *Actinidia hayward I (in sigla "Actinidia hayward I")*
- *Actinidia hayward II (in sigla "Actinidia hayward II")*
- *Actinidia gold extra (in sigla "Actinidia gold Ex")*
- *Actinidia gold I (in sigla "Actinidia gold I")*
- *Actinidia gold II (in sigla "Actinidia gold II")*
- *Actinidia altre varietà (in sigla "Actinidia altre varietà")*
- *Actinidia Latina IGP extra (in sigla "Actinidia Latina IGP Ex")*
- *Actinidia Latina IGP I (in sigla "Actinidia Latina IGP I")*
- *Actinidia Latina IGP II (in sigla "Actinidia Latina IGP II")*
- *Actinidia hayward extra da agricoltura biologica (in sigla "Actinidia hayward Ex bio")*
- *Actinidia hayward I da agricoltura biologica (in sigla "Actinidia hayward I bio")*
- *Actinidia hayward II da agricoltura biologica (in sigla "Actinidia hayward II bio")*
- *Actinidia gold extra da agricoltura biologica (in sigla "Actinidia gold Ex bio")*
- *Actinidia gold I da agricoltura biologica (in sigla "Actinidia gold I bio")*
- *Actinidia gold II da agricoltura biologica (in sigla "Actinidia gold II bio")*
- *Actinidia Latina IGP extra da agricoltura biologica (in sigla "Actinidia Latina IGP Ex bio")*
- *Actinidia Latina IGP I da agricoltura biologica (in sigla "Actinidia Latina IGP I bio")*
- *Actinidia Latina IGP II da agricoltura biologica (in sigla "Actinidia Latina IGP II bio")*
- *Actinidia altre varietà da agricoltura biologica (in sigla "Actinidia altre varietà bio")*

Il lotto minimo negoziabile = 500 Kg

I multipli del lotto minimo negoziabile = 1 kg

Importo minimo per le variazioni di prezzo = 0,01 €

#### Art. 2 - Descrizione caratteristiche qualitative dei prodotti

I prodotti oggetto del presente regolamento devono essere conformi alle norme di commercializzazione definite dal Regolamento UE n.543/2011 del 21 giugno 2011 ed allegati, recepito con il D.M. del 03/08/2011 n.5462 e successive modifiche col Regolamento CE n.701/2012 del 30 luglio 2012.

Nel caso di prodotti da agricoltura biologica si fa riferimento al **Reg. CE n. 834/2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici** che abroga il CEE n. 2092/91, e al Reg. CE n. 889/2008, attuativo del Reg. CE n. 834/2007, relativo alle norme di produzione dei prodotti vegetali.

Nel caso di prodotti a "denominazione", fatte salve le normative vigenti in materia, si fa riferimento allo specifico Disciplinare.

Nel caso di altre certificazioni volontarie di prodotto o di processo, si fa riferimento alle specifiche normative e alla documentazione rilasciata dall'organismo terzo di certificazione.

Il Soggetto abilitato all'intermediazione ha l'obbligo di indicare l'origine dei prodotti, gli enti certificatori ed il numero di certificazione nel caso di prodotti "da agricoltura biologica", "DOP", "IGP" o "a marchio".

Per i prodotti regolamentati da norme di commercializzazione specifica, come previsto dal Regolamento UE n.543/2011 del 21 giugno 2011 ed allegati, recepito con il D.M. del 03/08/2011 n.5462 e successive modifiche, Il Soggetto Abilitato all'Intermediazione ha l'obbligo di indicare il calibro e l'origine dei prodotti commercializzati.

### **Art. 3 - Scheda informativa dei prodotti**

Il Soggetto Abilitato all'Intermediazione all'interno della Scheda Informativa dovrà compilare dei campi obbligatori e potrà anche redigere dei campi facoltativi.

#### Campi riguardanti le caratteristiche qualitative del prodotto:

- Calibro
- Origine: Italia, UE, Extra UE
- Confezionamento
- Denominazioni e/o marchi
- Enti e numeri di certificazione
- Altre informazioni (caricamento di un documento)
- Altre caratteristiche
- Lavorazione
- Modalità di coltivazione

#### Campi riguardanti le modalità di esecuzione contrattuale:

- Tempi e modalità di pagamento
- Specifiche di consegna e ritiro
- Modalità di risoluzione delle controversie

### **Art. 4 - INTEGRAZIONI/DEROGHE ALLE DISPOSIZIONI GENERALI**

#### ***Luogo e modalità di consegna/ritiro della merce (integrazione all'art. 7 delle disposizioni generali)***

La dicitura "prodotto estero", "comunitario" o "extracomunitario" è legata all'origine del territorio di provenienza.

#### ***Mancata osservanza dei termini di esecuzione (deroga all'art. 10 delle disposizioni generali)***

La mancata osservanza dei termini di consegna o spedizione da parte del venditore o di ritiro da parte del compratore, nonché il mancato invio delle disposizioni da parte di chi spetta, danno la facoltà all'altro contraente di ritenere immediatamente risolto il contratto.

#### ***Diritto di rifiuto della merce (deroga all'art. 11 delle disposizioni generali)***

Nel caso in cui la merce ricevuta non presenti le caratteristiche qualitative specificate nella scheda informativa, nel contratto e/o nel disciplinare di produzione, l'acquirente, al momento del ricevimento della merce, può rifiutare la stessa o pretendere la consegna di una merce diversa avente le caratteristiche stabilite, dandone immediato avviso scritto al venditore e tempestiva comunicazione alla società di gestione Borsa Merci Telematica Italiana S.c.p.a. specificando i vizi contestati. Nel caso in cui le parti non raggiungessero un accordo potranno sollevare formale contestazione ricorrendo all'Arbitrato e gli Arbitratori decideranno se al compratore spetta il diritto di rifiuto della merce. Se gli Arbitratori stabiliranno il diritto di rifiuto della merce, il compratore dovrà essere rimborsato di tutte le spese sostenute per il trasporto, la

custodia e la conservazione della merce e sarà in sua facoltà rinunciare alla merce o farsela sostituire. La scelta del compratore, dovrà essere esercitata al ricevimento della Decisione Arbitrale e comunicata al venditore.

### **Art. 5 - LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Nel caso in cui le parti abbiano convenuto di deferire le proprie controversie in arbitrato e si applicheranno le seguenti regole:

- 1) le Parti potranno convenire, prima dell'instaurazione del procedimento arbitrale, che esso venga regolato secondo uno dei seguenti regolamenti arbitrali e amministrato dalla rispettiva istituzione arbitrale:
  - Regolamento della Camera arbitrale del Piemonte;
  - Regolamento della Camera arbitrale di Firenze;
  - Regolamento della Camera arbitrale di Matera;
  - Regolamento della Camera arbitrale di Reggio Calabria;
  - Regolamento della Camera arbitrale di Latina;
  - Regolamento della Camera arbitrale di Verona;
  - Regolamento della Camera arbitrale di Bari;
  - Regolamento della Camera arbitrale di Forlì-Cesena.
- 2) le Parti potranno in ogni caso convenire, entro il termine sopra detto, che la controversia sia deferita alla cognizione di uffici o istituzioni arbitrali diverse da quelle sopra richiamate e regolato dal codice di procedura civile in materia di arbitrato ovvero dal regolamento arbitrale dell'istituzione prescelta.
- 3) nel caso in cui le Parti non raggiungano un accordo su quanto sopra, l'arbitrato sarà regolato dal Regolamento dell'istituzione arbitrale, tra quelle indicate sopra al punto 1), più vicina al luogo di consegna/ritiro della merce e sarà amministrato dall'istituzione che ha adottato tale Regolamento.